



ASSOCIAZIONE CULTURALE FIRENZE FAST FORWARD STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE.

L'Associazione Firenze Fast Forward (in sigla FFF) con sede in Firenze, Costa dei Magnoli 29 è retta dal presente statuto.

ARTICOLO 2

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, e all'accettazione delle norme del presente statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

ARTICOLO 3

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4

SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE.

L'Associazione ha lo scopo di raccogliere in una prospettiva multidisciplinare tutti coloro che, come progettisti, designer, intellettuali, musicisti, politici o artisti, per citare solo alcune delle categorie che intervengono progettualmente sulla realtà, riconoscono la necessità di promuovere la riflessione e la produzione di visioni sulla cultura urbana contemporanea. Tale produzione trova il proprio campo di intervento naturale nella città di Firenze pur in un costante dialogo con le analoghe esperienze rintracciabili in Italia e all'estero.

L'Associazione promuove l'esigenza di un rinnovato impegno personale e collettivo nonché di più efficaci criteri per qualificare, attraverso il progetto, la vita nella città contemporanea. In questo processo di sensibilizzazione l'Associazione si avvale del supporto della rivista omonima FFF di cui sostiene, nelle più diverse forme, la riflessione attraverso l'organizzazione di eventi, workshop e incontri pubblici.

L'Associazione tende a mettere in gioco la sperimentazione sulle potenzialità del design nello spazio urbano per dare concretezza ai termini, molto dibattuti ma poco praticati, di progetto etico, sostenibile, partecipato e socialmente responsabile. L'Associazione si propone, all'interno delle proprie finalità, di agire come soggetto aggregatore delle singole professionalità e competenze dei soci che possono essere, di volta in volta, coinvolte nell'organizzazione delle iniziative associative.

ARTICOLO 5

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione in virtù degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- ▶ promuovere la cultura del design come volano per il miglioramento sociale, civile e democratico della società;
- ▶ partecipare direttamente alle diverse forme di progettualità presenti nella città contemporanea;
- ▶ collaborare e offrire il proprio supporto ad altri soggetti impegnati nel perseguimento delle sue medesime finalità;
- ▶ promuovere progetti innovativi per la città contemporanea;
- ▶ realizzare iniziative di carattere pubblico in grado di produrre un fertile confronto, sui temi del progetto, tra Firenze e le altre città del mondo;
- ▶ sviluppare azioni di comunicazione puntuale o diffusa finalizzate a far crescere la consapevolezza dei cittadini sui temi del progetto e della trasformazione della città;
- ▶ promuovere la formazione e la didattica nel campo del design, della comunicazione visiva e più in generale della progettazione culturale come un bene per la persona e un valore sociale.

L'Associazione opera sul territorio italiano ed estero. Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. Ove necessario ed opportuno in relazione alle caratteristiche delle iniziative intraprese dall'Associazione, l'Associazione si potrà avvalere dell'opera retribuita di terzi. In nessun caso, i rimborsi spese potranno essere considerati, ai fini del presente Statuto e ferma la disciplina fiscale, come forme di remunerazione.

ARTICOLO 6

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- ▶ Organizzazione di mostre, installazioni e performance per promuovere la riflessione e la produzione di visioni sulla cultura urbana contemporanea;
- ▶ Partecipazione a mostre, installazioni e performance, anche con lo scopo di agevolare la conoscenza dell'opera di giovani artisti;
- ▶ Realizzazione della omonima rivista FFF;
- ▶ Organizzazione di congressi, conferenze, incontri, organizzazione di eventi, workshop e incontri pubblici per promuovere la formazione e la didattica nel campo del design, della comunicazione visiva e più in generale della progettazione culturale come un bene

per la persona e un valore sociale;

➡ Ogni altra iniziativa ritenuta aderente ai fini sociali dagli organi associativi.

ARTICOLO 7

AZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può acquistare locali, macchinari, impianti, ed ogni altro mezzo idoneo al proprio fine istituzionale; può altresì stipulare contratti di locazione, leasing ed accedere a finanziamenti, tanto a fondo perduto che retribuiti, sia dai soci che da Enti a tal fine autorizzati dall'ordinamento giuridico di riferimento sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione può, nell'ambito delle finalità sociali, stipulare contratti attivi e passivi con la Pubblica Amministrazione, quali appalti, concessioni ed ogni altro modello di attività consensuale della Pubblica Amministrazione che sia consentito dal principio di legalità.

ARTICOLO 8

REQUISITI ED AMMISSIONE DEI SOCI.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri.

Aderiscono all'Associazione:

- * i fondatori;
- * i soci dell'Associazione;
- * i benemeriti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere predisposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo comune dell'Associazione stessa. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

L'ammissione dei soci avviene per espressa domanda degli interessati, che deve essere accompagnata dalle lettere di presentazione di almeno due soci, al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo statuto ed i regolamenti.

L'accettazione della domanda per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità entro tre mesi dal ricevimento della domanda dell'interessato; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, la domanda si intende rifiutata. In

caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Chi ha presentato una domanda che è stata rifiutata non può chiedere nuovamente di essere ammesso alla Associazione prima di tre anni dalla presentazione della domanda su cui si è formato il provvedimento negativo del Consiglio Direttivo.

Possono essere ammessi come soci tutti coloro che per interesse culturale o per attività professionale o per studio, siano interessati alle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 9

DOVERI DEI SOCI.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ARTICOLO 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, tramite comunicazione scritta, la quale in ogni modo non esonera dagli impegni ed obbligazioni connessi al vincolo associativo in ragione del tempo nel quale questo vincolo si è protratto;
- b) per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;
- c) per esclusione, con intervento motivato da parte del Consiglio Direttivo.

Sono considerate cause di esclusione:

- * l'aver tenuto dei comportamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro dell'Associazione;
- * l'aver contravenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e dei regolamenti legittimamente adottati dagli organi della Associazione;
- * il mancato versamento della quota di iscrizione, se prevista, o il ritardato pagamento dei contributi associativi stabiliti dal regolamento, protrattosi in una misura ragionevolmente ritenuta intollerabile dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri ed ha effetto dal dì dell'annotazione della deliberazione nel libro soci dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili né trasmissibili, eccetto il trasferimento a causa di morte.

ARTICOLO 11

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea degli aderenti dell'Associazione;
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Comitato Scientifico;
- * il Presidente.

ARTICOLO 12

L'ASSEMBLEA.

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli aderenti dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata con un preavviso di almeno 8 giorni con avviso di convocazione, recante la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, da affiggersi nei locali dell'Associazione e/o mediante lettera raccomandata anche a mano. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione (trascorse almeno 24 ore dalla prima) qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria, in sede sia di prima che di seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno la metà dei voti espressi, a condizione che partecipino alla assemblea almeno la metà dei soci.

È consentito l'intervento per delega. È ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere od un terzo degli aderenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario entro il 30 giugno. Il rendiconto economico e finanziario e la relazione di programma dovranno essere depositati nella sede sociale 15 giorni prima dell'Assemblea generale dei Soci avente ad oggetto la loro discussione.

Spetta inoltre all'assemblea:
 provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo, sulla base di liste presentate – entro il terzo giorno lavorativo prima dell'assemblea – da almeno tre soci e composte di non meno di quattro soci;
 deliberare il trasferimento della sede sociale e le modifiche allo statuto;
 approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 deliberare sull'eventuale destinazione del fondo eccedente durante la vita dell'Associazione qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Non hanno diritto di voto i soci che non sono in

regola con il versamento dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Delle delibere dell'assemblea sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

È composto dal Presidente, Vicepresidente e Segretario, dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. Il primo Consiglio Direttivo è designato nell'atto costitutivo.

Al Consiglio Direttivo spetta:

nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

predisporre i regolamenti che disciplinano l'attività associativa;

redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione secondo le direttive dell'assemblea;

convocare l'assemblea e determinare l'ordine del giorno;

sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta il Presidente od un consigliere lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è convocato con preavviso di almeno 5 giorni con avviso di convocazione, recante la data, il luogo e l'ora della convocazione, da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica, purché sia possibile dimostrare l'avvenuta ricezione da parte della casella di posta elettronica indicata dai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si costituisce con la presenza di almeno due membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle adunanze è redatto, verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, conservato presso la sede sociale.

Le funzioni del Consiglio Direttivo possono essere delegate al Presidente. Nel caso di decadenza o di recesso (vedi art. 10 punti a) e b) del presente statuto) di un consigliere si provvederà alla sua sostituzione con urgenza tramite convocazione dell'assemblea dei soci. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

ARTICOLO 14

IL COMITATO SCIENTIFICO.

Ove il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, è costituito un Comitato Scientifico, composto delle persone che, in base all'insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e nel numero giudicato dallo stesso Consiglio Direttivo opportuno, possono essere di aiuto alla Associazione esprimendo parere sulle iniziative da intraprendere ed individuando attività che possono essere utili al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Comitato Scientifico si riunisce nel luogo indicato dal Consiglio Direttivo, che, con un ragionevole preavviso, indica anche le materie da trattare.

Il Comitato Scientifico è costituito a tempo indeterminato e l'adesione non dà diritto ad alcuna forma di retribuzione.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 16

PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni, sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati, contributi da enti di ogni genere, pubblici o privati, da persone fisiche

giuridiche, da finanziamenti della Comunità Europea, dello Stato.

Il fondo comune iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori a copertura delle prime spese di gestione. Ad esso affluiranno le entrate di cui sopra e quelle derivanti dallo svolgimento dell'attività associativa quali le quote d'iscrizione all'Associazione, i contributi ordinari, i corrispettivi specifici ed ogni altro contributo necessario al proseguimento ed allo sviluppo dell'attività istituzionale. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita salvo che le destinazioni e le distribuzioni non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 17

ESERCIZIO SOCIALE.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 18

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, qualunque sia la causa di scioglimento, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1993 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

CONTROVERSIE.

I soci s'impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Le controversie che dovessero sorgere saranno sottoposte alla competenza di un collegio arbitrale di tre Proviviri, da nominarsi a cura del Consiglio Direttivo; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 20

RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle norme di legge.